

86.018

**Messaggio  
per la modifica della legge sulla durata del lavoro  
(LDL)**

del 30 aprile 1986

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, con proposta di approvazione, un disegno di modifica della legge federale dell'8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 aprile 1986

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Egli  
Il cancelliere della Confederazione, Buser

---

## Compendio

*La legge sulla durata del lavoro (LDL) s'applica agli agenti delle PTT, delle FFS e delle aziende concessionarie di trasporti pubblici. All'entrata in vigore dell'attuale legge dell'8 ottobre 1971, la settimana lavorativa, che era di 48 ore, venne ridotta a 44 con la seguente sequenza: 28 maggio 1972 a 46 ore, nel 1973 a 45 ed infine, nel maggio 1974, a 44.*

*Il messaggio indica come, da allora, la durata del lavoro delle persone sottoposte alla LDL sia rimasta immutata, nonostante il progredire della tendenza alla riduzione per i lavoratori del settore privato, e come, recentemente, la commissione della LDL abbia reagito, raccomandando di adeguare la legge al decreto dell'11 gennaio 1984, istitutivo, a decorrere dal 1° giugno 1986, della settimana di 42 ore per il personale della Confederazione. La modifica proposta è dunque volta a porre anche i lavoratori sottoposti alla LDL al beneficio della settimana lavorativa di 42 ore, in media, distribuite, ove le condizioni d'esercizio lo consentono, su 5 giorni.*

*Il messaggio precisa poi che, nel contesto della prospettata modifica della legge, occorre tener conto del nuovo articolo 4 capoverso 2 Cost. sulla imprescindibile correzione d'ogni disposto lesivo della parità uomo-donna, onde propone di epurare la legge da ogni discriminazione, conservando peraltro le disposizioni speciali per le donne incinte, puerpere o allattanti.*

*Ispirandosi al disciplinamento previsto per il personale della Confederazione, il messaggio propone inoltre d'aumentare i supplementi delle pause dall'attuale 20-10% al 30-20%.*

*Nella procedura di consultazione la maggioranza dei Cantoni ha approvato queste modifiche.*

*Il messaggio indica, infine, che le suddette proposte comportano per analogia taluni ritocchi all'ordinanza (OLDL), ma che si è approfittato anche dell'occasione per emendarla in merito alle corse senza prestazione di servizio e al calcolo del diritto al riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio.*

## **1 Preambolo**

### **11 Legge sulla durata del lavoro**

Sottostanno alla legge: le PTT e le FFS, le imprese in concessione ferroviarie, filoviarie, d'autoservizi, di navigazione e di funivie.

La legge si applica ai lavoratori occupati da una delle imprese citate e tenuti a prestare un servizio personale.

### **12 Domanda di revisione**

Il 5 marzo 1985, sette membri della commissione per la legge federale sulla durata del lavoro (LDL) chiedevano la sua convocazione per l'elaborazione di proposte di revisione parziale della legge, e relativa ordinanza, in particolare ai fini della riduzione della durata del lavoro e della parità uomo-donna.

Il 19 marzo 1985 l'Unione federativa del personale delle amministrazioni e delle aziende pubbliche presentava un memoriale dettagliato sui temi così posti in discussione e sulle motivazioni relative.

Infine, il 24 maggio 1985, la Federazione dei sindacati cristiani del personale della Confederazione, delle amministrazioni pubbliche e delle aziende svizzere di trasporto presentava a sua volta una richiesta che, in sostanza, si ricollegava alle argomentazioni del memoriale presentato dall'Unione federativa.

### **13 Competenze della commissione LDL**

Conformemente all'articolo 22 LDL, la commissione esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni riguardanti la legge sulla durata del lavoro e la sua esecuzione. Essa può fare proposte di propria iniziativa.

### **14 Deliberazioni della commissione LDL**

La commissione LDL si è riunita il 10/2 luglio 1985 sotto la presidenza di R. Levi, giudice federale. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno trovato un terreno d'intesa sulle raccomandazioni da adottare sicché il 30 agosto 1985 il presidente era già in grado di comunicare al Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie le seguenti proposte di emendamento della legge e sua ordinanza.

## **2 Ampiezza della revisione**

### **21 Riduzione della durata del lavoro**

In un'impresa di trasporto si lavora abitualmente anche il sabato e la domenica. Per tale motivo la durata del lavoro giornaliero deve essere definita

nella legge. Per agevolare il confronto tra le condizioni valide negli altri settori professionali, il presente messaggio si fonda sulla durata corrispondente del lavoro ebdomadario, moltiplicando la durata quotidiana media (attualmente: 7 ore e 20 minuti, nuovo: 7 ore) per il numero dei giorni lavorativi. La settimana comprende 6 giorni lavorativi e un giorno di riposo.

Una riduzione da 44 a 42 ore della durata lavorativa ebdomadaria è già stata decretata dal nostro Consiglio ed entrerà in vigore il 1<sup>o</sup> giugno 1986 per il personale della Confederazione. Tale riduzione concerne anche il personale delle PTT e delle FFS assoggettati alla LDL.

La rivendicazione dell'Unione federativa del personale delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, come del resto quella della Federazione dei sindacati cristiani del personale della Confederazione, delle amministrazioni pubbliche e delle imprese svizzere di trasporto, mira quindi a mettere su un piede di parità il personale federale e quello delle altre imprese di trasporti pubblici.

A dire il vero la riduzione della durata ebdomadaria del lavoro a 42 ore non era affatto contestata in seno alla commissione LDL. I rappresentanti dei lavoratori non hanno però nascosto che si trattava di una prima tappa e che si dovrà, in avvenire, meditare una nuova riduzione. Per contro i rappresentanti dei datori di lavoro hanno lasciato intendere che non erano in grado, almeno per il momento, di intervenire per una riduzione supplementare della durata del lavoro settimanale.

## **22 Settimana di 5 giorni**

La riduzione della durata ebdomadaria del lavoro da 44 a 42 ore apre la possibilità di concedere, in molti casi, la settimana di 5 giorni. Tale possibilità già offerta dalle disposizioni dell'attuale legislazione (OLDL) andrà maggiormente sfruttata e si dovrà favorire la sua introduzione dovunque le condizioni d'esercizio lo permettano.

Tuttavia, essendo impensabile una generalizzazione di questo sistema ovunque e per ogni tipo d'esercizio, la concessione di 52 giorni di compensazione per anno civile deve essere considerata una soluzione equivalente.

## **23 Supplementi per le pause**

La concessione di oltre due pause per turno di servizio non è vantaggiosa per i lavoratori che abitano lontano dal luogo di lavoro. Come avviene per le pause trascorse fuori del luogo di servizio, essi non possono fruire del proprio tempo libero a casa sicché è più ragionevole considerare parte di queste pause come periodi di lavoro.

Si propone di armonizzare la normativa con la prassi attualmente vigente nell'ambito della Confederazione in materia di supplementi di tempo da computare per pause fuori del luogo di servizio (30% almeno invece del

20%) e per pause sul luogo di servizio qualora siano previste più di due pause per turno (20% almeno invece del 10%).

Una rivendicazione più spinta non ha trovato il consenso dei rappresentanti dei datori di lavoro.

## **24 Parità dei diritti uomo-donna**

Il nuovo articolo 4 capoverso 2 della Costituzione rende obbligatoria la correzione delle disposizioni contrarie al principio di parità.

Queste modifiche della LDL e dell'OLDL non potevano per conseguenza essere contestate né dai rappresentanti dei datori di lavoro né da quelli dei lavoratori. In pratica tutti questi principi sono già parzialmente applicati.

Gli adeguamenti riguardano diverse disposizioni, vale a dire:

- articolo 16 capoverso 1 della legge, soppressione del riferimento ad «ambidue i sessi»;
- articolo 17 della legge relativo alle lavoratrici, abrogazione del capoverso 1; i capoversi 3, 4 e 5 divengono 1, 2 e 3; il vecchio capoverso 2, riveduto e corretto, diviene il capoverso 4;
- nuovo tenore dell'articolo 24 capoverso 1 lettera d della legge nonché dell'articolo 26 dell'ordinanza, soppressione della distinzione fra i sessi.

Appare nondimeno necessario conservare le disposizioni particolari in favore delle donne incinte, delle puerpere e delle madri allattanti. Esse sono oggetto dei capoversi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 17 della legge.

## **3 Analisi delle raccomandazioni della commissione LDL**

### **31 Riduzione della durata del lavoro**

#### **311 In generale**

La riduzione della durata del lavoro nelle imprese di trasporti pubblici tende ad un aumento del tempo libero, fenomeno evolutivo che si riscontra generalmente anche sul piano nazionale nell'economia privata, e analogamente nei Paesi limitrofi. La Svizzera, con il Giappone, costituisce qui l'eccezione; in effetti la media dei Paesi industrializzati si situa verso le 40 ore settimanali, o addirittura meno.

Dopo lunghi negoziati, il nostro Consiglio ha deciso, l'11 gennaio 1984, di concedere la settimana di 42 ore, già dal 1° di giugno 1986, al personale federale. Va da sé che questa decisione ha stimolato le richieste intese a mettere su un piede di parità tutti i lavoratori occupati nel settore dei trasporti pubblici. Siccome il personale federale occupato dalle Regie lavorerà 42 ore a partire dal 1° giugno 1986 e visto che una parte dei lavoratori delle altre imprese di trasporti pubblici fruisce già della settimana di 42 ore almeno, è opportuno cercare una soluzione equa per l'insieme dei lavoratori assoggettati alla LDL.

La LDL mira in primo luogo a garantire la sicurezza dell'esercizio e la protezione del lavoratore; per conseguenza, la riduzione della durata del lavoro è un mezzo diretto nel senso di tale obiettivo. Inoltre nel settore delle imprese di trasporto pubblico, i contratti collettivi, che regolano normalmente le condizioni di lavoro, sono quasi inesistenti. Parecchi lavoratori potranno dunque beneficiare di condizioni di lavoro più consone alle esigenze dei tempi soltanto per mezzo di una revisione della LDL.

### **312 Inchiesta sulla durata del lavoro**

Il 21 marzo 1985 l'Ufficio federale dei trasporti ha avviato un'indagine presso le imprese assoggettate alla LDL per saggiare le loro intenzioni in materia di riduzione della durata del lavoro. È interessante constatare che numerose imprese già applicano un orario di lavoro pari o inferiore alle 42 ore settimanali (12%) e che altre imprese (4%) hanno deciso di applicare le 42 ore dal 1° giugno 1986, indipendentemente dalle modifiche qui proposte.

### **32 Altre proposte**

Gli adeguamenti relativi alla parità dei diritti uomo-donna hanno carattere imperativo.

Per contro le altre proposte hanno talvolta necessitato discussioni approfondite per trovare un compromesso accettabile dalle parti sociali. Pertanto le raccomandazioni della commissione LDL si possono ritenere coerenti giacché tengono ampiamente conto degli interessi delle parti e costituiscono indubbiamente un progresso per i lavoratori senza ledere i datori di lavoro o provocare costrizioni inaccettabili per le imprese.

## **4 Consultazione dei Cantoni**

Poiché le modificazioni della legge sulla durata del lavoro influiranno sulla situazione finanziaria delle imprese di trasporto, i Cantoni, che devono contribuire alla copertura dei disavanzi di quest'ultime, sono stati invitati ad esprimere il loro parere.

Due Cantoni soltanto disapprovano la riduzione della durata del lavoro a 42 ore settimanali, pur dichiarando di non volersvi opporre. Per contro i pareri sulla data di entrata in vigore divergono; per lo più si ritiene ch'essa dovrebbe coincidere con quella del cambiamento d'orario.

La parità dei diritti uomo-donna non è stata contestata. I pochi pareri espressi in merito sono favorevoli all'adeguamento e la maggioranza dei Cantoni si è limitata a prenderne atto.

L'adeguamento del supplemento di tempo per le pause è contrastato da tre Cantoni e accettato tacitamente dagli altri.

Diversi pareri riguardanti l'OLDL dovranno essere presi in considerazione al momento della revisione della medesima.

## **5 Revisione ed entrata in vigore della legge**

### **51 Dettaglio delle nuove disposizioni**

#### *Articolo 4 capoverso 1*

Questa disposizione conferisce ai lavoratori il diritto legale alla settimana di 42 ore al massimo in media (prima 44 ore).

#### *Articolo 7 capoverso 3*

Sono state modificate soltanto le percentuali di tempo per le pause onde porre su un piano di parità tutti i lavoratori che sottostanno alla LDL. Infatti, il personale delle FFS e delle PTT beneficia di tale normativa già dal 1982.

#### *Titolo del capitolo V (Protezione speciale dei giovani e delle donne)*

Non sarà più necessario prevedere nel titolo una menzione speciale relativa alle donne poiché d'ora innanzi esse avranno la qualifica di «lavoratori». Per semplificazione si è altresì rinunciato alla menzione «giovani» dato che tale precisazione derivava dal titolo medesimo dell'articolo 16. Il titolo preconizzato è «protezione speciale».

#### *Articolo 16 capoverso 1*

Per analogia si deve sopprimere la menzione «ambidue i sessi» affinché la parità auspicata possa essere realizzata.

#### *Articolo 17 capoversi 1-5*

Nel sostituire il titolo «donne» con «altri gruppi di lavoratori» si è conservata, da un canto, la protezione speciale delle donne incinte, delle puerpere e delle madri allattanti e, dall'altro, riservata la possibilità di estendere la protezione ad altri gruppi di lavoratori (andicappati, ecc.).

La rapida evoluzione dei metodi di lavoro necessita siffatta apertura nonché il ricorso a disposizioni che obblighino le parti sociali a trovare soluzioni adeguate in casi particolari.

#### *Articolo 24 capoverso 1 lettera d (Protezione speciale)*

Il titolo del capitolo V è stato modificato e bisogna dunque adeguare la lettera d che ad esso si riferisce.

### **52 Data d'entrata in vigore**

La commissione LDL si è astenuta dal proporre una data precisa per l'entrata in vigore della presente revisione. Infatti i rappresentanti dei lavoratori preconizzavano un termine ravvicinato mentre i rappresentanti dei

datori di lavoro avevano dichiarato di non essere in grado di applicare le nuove disposizioni prima del cambiamento d'orario dell'estate 1987. Basandosi sul risultato della procedura di consultazione, è emerso che la data più appropriata per l'entrata in vigore è appunto l'estate 1987. Il nostro Consiglio ha quindi previsto di fissare la data al 1° luglio 1987.

## **6            Conseguenze finanziarie**

È molto arduo valutare le conseguenze finanziarie dovute alla riduzione della durata del lavoro. Certo, essa dovrebbe comportare una crescita dell'effettivo del personale paragonabile proporzionalmente a quella causata alle FFS e alle PTT in seguito alla riduzione della durata del lavoro del 1° giugno 1986.

Parte di questo aumento dovrebbe tuttavia poter essere compensata da provvedimenti di razionalizzazione. Tuttavia non si potrà evitare del tutto un aumento del disavanzo nelle imprese di trasporto pubblico, che dovrà essere assunto dai poteri pubblici (Confederazione, Cantoni).

## **7            Linee direttive della politica di governo**

Il disegno è previsto nel rapporto del 18 gennaio 1984 sulle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 121), ove è connotato come oggetto di massima priorità.

Esso è stato anteposto alla revisione della legge sul lavoro vista l'urgenza di attuare il più presto possibile (ossia dal 1° luglio 1987) la settimana di 42 ore per tutto il personale delle imprese di trasporto, e non solo per quello della Confederazione (dal 1° giugno 1986).

## **8            Costituzionalità**

Il disegno di legge si fonda sugli articoli 24<sup>ter</sup>, 26, 34<sup>ter</sup>, 36 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale.



**Legge federale  
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici  
(Legge sulla durata del lavoro [LDL])**

*Disegno*

**Modificazione del**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 1986<sup>1)</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale dell'8 ottobre 1971<sup>2)</sup> sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (legge sulla durata del lavoro [LDT]) è modificata come segue:

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> La durata giornaliera del lavoro ammonta, nella media di 28 giorni, a 7 ore al massimo.

*Art. 7 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le pause fuori del luogo di servizio devono essere considerate lavoro nella proporzione di almeno il 30 per cento. Nel luogo di servizio, esse vanno considerate lavoro nella misura di almeno il 20 per cento, però soltanto qualora siano previste più di 2 pause nel medesimo turno di servizio.

*Titolo prima dell'art. 16*

**V. Protezione speciale**

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Sono giovani i lavoratori fino a 20 anni compiuti.

*Art. 17 Altri gruppi di lavoratori*

<sup>1</sup> Le donne incinte possono essere occupate solo se vi acconsentono, ma mai oltre l'orario normale. Esse possono assentarsi mediante semplice avviso.

<sup>1)</sup> FF 1986 II 389

<sup>2)</sup> RS 822.21

<sup>2</sup> Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane successive al parto; a loro richiesta, l'impresa può consentire una riduzione di detto periodo fino a 6 settimane, purché il ristabilimento della capacità lavorativa sia comprovato da un certificato medico.

<sup>3</sup> Le madri allattanti possono essere occupate, anche dopo le 8 settimane, solo se vi acconsentono. Il datore di lavoro deve lasciarle libere il tempo necessario per allattare.

<sup>4</sup> L'occupazione delle donne incinte, o d'altri gruppi di lavoratori, in determinati lavori può essere, mediante ordinanza, vietata per ragioni sanitarie, oppure subordinata a condizioni speciali.

*Art. 24 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> ...

d. sulla protezione speciale.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## Messaggio per la modifica della legge sulla durata del lavoro (LDL) del 30 aprile 1986

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	86.018
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.06.1986
Date	
Data	
Seite	389-398
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 087

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.